

## CAPITOLATO

### **ART. 1 – OGGETTO**

Oggetto del presente appalto è l'individuazione di un gestore (ente attuatore) dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti protezione internazionale (MSNA) previsti nel progetto "Ancona Città di Asilo"- Categoria minori per il periodo 2017 – 2019 per i quali il Comune di Ancona, già autorizzato alla prosecuzione, ha richiesto l'ampliamento dei posti al Ministero dell' Interno - Servizio Centrale SPRAR.

Il quadro normativo di riferimento è costituito fondamentalmente dai seguenti documenti:

- Legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001;
- Decreto legislativo 142/2015;
- Legge 47/2017
- "Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)" approvate con Decreto del Ministero dell'interno 10 agosto 2016, pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27 agosto 2016, di seguito Linee Guida;
- "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale Operativo SPRAR";
- "Manuale unico di rendicontazione SPRAR" ;
- "Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR".
- Circolari e note operative del Servizio Centrale.

I documenti sono consultabili e scaricabili dal sito web: <http://www.sprar.it> .

### **ART. 2 DESTINATARI DEI SERVIZI E VALORE ECONOMICO**

I destinatari dei servizi di cui all'art. 1 sono:

- n 30 persone appartenenti alla categoria "Minori" (Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA) - sia maschi che femmine- così come definita dal Servizio Centrale SPRAR

#### **VALORE ECONOMICO**

Valore annuo E. 1.062.270,67 (IVA esclusa)

Proroga tecnica ( sei mesi ) E. 533.715,33 (IVA esclusa)

per cui il valore complessivo (comprensivo di proroga) ammonta ad E. 1.595.986,00 (IVA esclusa).

### **ART. 3 – PREZZI A BASE DI GARA**

I prezzi a base di gara sono :

Retta giornaliera di accoglienza - E. 86,00 oltre IVA se dovuta , per ciascun ospite presente presso la struttura ;

Sevizi vari per l'accoglienza - E. 117.990,67

### **Il concorrente dovrà indicare unico ribasso, espresso in percentuale, sui prezzi a base di gara con massimo due decimali dopo la virgola, detto ribasso andrà indicato sia in cifre che in lettere**

Trattandosi di spese che devono essere rendicontate al Ministero dell'interno, la liquidazione del corrispettivo massimo contrattuale è subordinata alle spese effettivamente sostenute e rendicontate e alla presenza di minori all'interno delle strutture di accoglienza rendicontata secondo la retta giornaliera .

L'importo a base di gara comprende altresì gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedono la redazione di DUVRI e il conseguente calcolo degli specifici costi relativi.

### **ART. 4 – REVISIONE PREZZI**

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio

### **ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO**

L'appalto ha durata dal 01/07/2019 e non oltre il 30/06/2020 salvo approvazione per l'anno 2020-2023 da parte del Ministero degli Interni del nuovo progetto Sprar Minori .

La stazione appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art 32 comma 8 del Dlgs 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del contratto. L'aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di gara.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la prosecuzione e la conseguente continuità del servizio, anche nei casi di risoluzione o recesso dal contratto nelle more del passaggio ad un nuovo appaltatore.

#### **ART. 6. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA**

Le strutture residenziali per l'accoglienza dei 30 minori, debbono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia ed in particolare, debbono essere autorizzate ai sensi della vigente normativa della Regione Marche.

Le strutture di accoglienza, dovranno garantire i servizi previsti dalle carte dei servizi, essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento regionale 8 marzo 2014, n.1 (e successive modifiche) e rispettare i requisiti minimi strutturali ed organizzativi.

L'ente attuatore aggiudicatario che gestisce le comunità educativa per minori, dovrà rispettare il progetto offerto in sede di gara.

Le strutture devono essere dotate di un regolamento interno che deve essere illustrato agli ospiti in maniera comprensibile alla loro lingua, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto, congiuntamente al patto di accoglienza.

#### **ART. 7. SERVIZI MINIMI GARANTITI A CARICO DELL'ENTE ATTUATORE**

I servizi di accoglienza integrata dello SPRAR hanno come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei soggetti beneficiari accolti attraverso la costruzione di un progetto educativo personalizzato (PEI).

L'appaltatore deve prestare i seguenti servizi minimi garantiti, descritti all'art. 31 delle Linee Guida, di cui si elencano a titolo esemplificativo alcuni interventi:

- 1) Mediazione linguistico culturale (da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati) per facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato) che culturale ai fini della condivisione e della realizzazione del progetto di accoglienza di ogni singolo beneficiario nell'ambito del contesto territoriale di inserimento;
- 2) Accoglienza materiale (es: vestiario, prodotti per l'igiene personale, erogazione di vitto nel rispetto delle esigenze individuali nonché delle tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; erogazione di pocket money secondo le modalità stabilite dai manuali operativi di cui all'art. 1, scheda telefonica e/o ricarica, nei tempi e nelle modalità previsti dal patto di accoglienza, );
- 3) Orientamento e accesso ai servizi del territorio (es. garantire le procedure per l'iscrizione anagrafica, rilascio codice fiscale, l'assistenza sanitaria e la tutela della salute, garantire l'accesso e fruibilità ai servizi socio ricreativi culturali, garantire l'inserimento scolastico, garantire corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana );
- 4) Formazione e qualificazione professionale (es. favorire corsi e l'attivazione di tirocini formativi e/o inclusione sociale);
- 5) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo (es. informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego, all'apprendistato etc.);
- 6) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo ;
- 7) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale (es. attività di sensibilizzazione e informazione, animazione socio-culturale, coinvolgimento di attori locali);
- 8) Orientamento e accompagnamento legale (es. informazione sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo, svolgimento delle procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio, segnalazione agli organi competenti per i minori, informazione sui programmi di rimpatrio etc);
- 9) Tutela psico-socio-sanitaria (es. supporto sanitario di base e specialistico, informazione in materia di previdenza etc.).

Per le modalità di attivazione e gestione dei servizi in oggetto si rinvia alle Linee Guida e al Manuale Operativo SPRAR redatto a cura del Servizio Centrale di cui all'art. 1 del presente capitolato.

#### **ART. 8 - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI**

L'ente attuatore ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca dati nonché di monitoraggio e valutazione dei singoli progetti individualizzati e, in particolare, deve:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione Territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi etc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR di cui all'art. 1 del presente capitolato.

#### **ART. 9 - RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI**

L'ente attuatore provvederà, in stretta relazione con i referenti comunali, a qualsiasi altro adempimento amministrativo e contabile necessario per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto, rispondendo in caso di eventuali inadempienze, omissioni e irregolarità.

L'ente attuatore dovrà predisporre, per l'invio al Servizio Centrale: le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attività svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti dal Servizio Centrale; la scheda semestrale e annuale di monitoraggio, elaborata dalla banca dati SPRAR, relative alle presenze e ai servizi erogati, nei termini stabiliti; i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste dal Manuale Unico di Rendicontazione di cui all'art. 1 del presente capitolato.

#### **ART. 10 - ORGANIZZAZIONE, COMPITI E FORNITURE A CARICO DEL COMUNE**

Spetta alla Direzione Politiche Sociali ed Educative del Comune di Ancona:

- titolarità della presa in carico del minore, raccordo con gli Enti di competenza, gestione della banca dati Sim :sistema informativo minori e definizione del Piano Assistenziale Individualizzato ;
- la predisposizione del nulla osta per il personale fisso o sostituto;
- il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessiva del servizio;
- il controllo dell'efficacia e dell'efficienza del servizio reso;
- il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari;

#### **ART. 11 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DELL'ENTE ATTUATORE**

L'ente attuatore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui al presente capitolato con idonea organizzazione aziendale, e a garantire l'erogazione dei servizi ininterrottamente per tutti i giorni dell'anno, coprendo le 24 ore giornaliere attraverso turnazioni ed idonei dispositivi di reperibilità.

Dovrà inoltre, assicurare le prestazioni di cui al presente capitolato con proprio personale, in numero adeguato, da acquisire mediante le diverse tipologie di rapporto di lavoro vigenti e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

Il personale messo a disposizione dall'Ente Attuatore dovrà essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo ed in numero adeguato e sufficiente a compiere nella loro totalità e secondo modalità ottimali i servizi richiesti.

E' richiesto inoltre un approccio educativo che valorizzi le diversità con particolare riferimento alla possibile presenza di beneficiari di varie etnie. Il personale a diretto contatto con l'utenza e lo staff tecnico organizzativo dovrà possedere la capacità di accogliere i beneficiari nel rispetto della cultura di appartenenza manifestando l'attitudine alla relazione d'aiuto, all'ascolto, alla comprensione delle esigenze e dei loro vissuti e alla capacità di stabilire relazioni con le istituzioni pubbliche ed agenzie del privato sociale presenti sul territorio.

Il gestore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata parziale o inadeguata erogazione del servizio ai beneficiari.

Il personale impiegato dovrà dare garanzia di affidamento, probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà avere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale normativa sulla privacy.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro con l'ente gestore, che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Ancona, restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'appaltatore dovrà fornire ai referenti individuati dal Comune l'elenco nominativo e i relativi curricula del personale operante che dovrà possedere le qualifiche ed i profili professionali richiesti dalla normativa SPRAR e Regionale.

L'ente gestore dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualsiasi motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

Il personale impiegato sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

La ditta, dovrà produrre, a richiesta del Committente, l'esibizione dei contratti di lavoro, del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Il gestore solleva il Comune di Ancona da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, e in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

La ditta si impegna a partecipare ad iniziative di aggiornamento formativo per ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio Centrale SPRAR e dal Ministero dell'interno.

I dipendenti della ditta sono soggetti al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Ancona, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.

#### **ART.12 - CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI PER I SERVIZI VARI DI ACCOGLIENZA**

L'ente gestore, è tenuto a mettere a disposizione proprio personale qualificato, per esplicare tutte le funzioni previste nel presente Capitolato.

In particolare, per l'attuazione e l'espletamento dei servizi di carattere generale, dovrà mettere a disposizione le figure professionali atte a garantire gli interventi previsti nel progetto di seguito indicate:

-Attività di mediazione linguistico-culturale

-Attività di consulenza legale

-Attività Amministrativa

Il personale dovrà avere i seguenti requisiti e titoli di Studio conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato Italiano.

##### Mediatore Linguistico Culturale

a) Dimostrare di conoscere la lingua italiana – livello B1. Tale dimostrazione si intende realizzata con il possesso di un diploma di scuola media superiore, conseguito in Italia o legalmente riconosciuto, attraverso: dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato italiano del paese d'origine, ovvero con il possesso di un attestato rilasciato da un ente certificatore legalmente riconosciuto, dal quale risulti che l'operatore dispone della capacità di comunicare nella lingua italiana, a seguito del superamento di esami per una competenza linguistico-comunicativa corrispondente al livello B1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue";

b) Dimostrare di conoscere la lingua straniera - livello B2, per la parte orale e la lettura, e B1 per la scrittura - oggetto delle singole prestazioni. Tale dimostrazione si intende realizzata con il possesso di un attestato rilasciato da un ente certificatore legalmente riconosciuto, dal quale risulti che l'operatore dispone della

capacità di comunicare nell'idioma richiesto, nelle situazioni correnti del quotidiano, a seguito del superamento di esami per una competenza linguistico-comunicativa corrispondente al livello B2, per la parte orale e la lettura, e B1 per la scrittura del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue".

Oltre ai requisiti di cui ai punti a) e b) il mediatore linguistico culturale deve aver frequentato un corso di formazione specifico di almeno 50 ore.

Nel caso in cui nella lingua utilizzata per la mediazione non fosse possibile reperire operatori con funzione di mediatore linguistico-culturale che dispongano dei requisiti sopra indicati, l'Appaltatore dà comunicazione al RUP/DE della circostanza. Il RUP/DE potrà autorizzare l'Appaltatore ad operare in deroga.

#### Operatore Legale

Le prestazioni dovranno essere svolte da personale qualificato, in possesso di Laurea in Giurisprudenza (LMG 01 o titoli dei precedenti ordinamenti) oppure in Scienze dei servizi giuridici (L14), con esperienza di almeno 3 (tre) anni nell'ambito di servizi di orientamento e consulenza giuridica ai richiedenti asilo e rifugiati.

#### Amministrativo

Le prestazioni, che comprendono anche l'aggiornamento costante della banca dati, dovranno essere svolte da personale amministrativo, in possesso di diploma di scuola media superiore.

#### **ART.13 – COORDINATORE DEL PROGETTO**

Il gestore dovrà assicurare, la disponibilità di un 'Coordinatore' del progetto quale responsabile del servizio, che dovrà svolgere un ruolo di coordinamento sul gruppo lavoro delle sedi di accoglienza e dovrà comunicare alla Direzione Politiche Sociali i nominativi ed i riferimenti telefonici dei Responsabili delle strutture.

La stazione appaltante potrà rivolgersi al Coordinatore del Progetto, per le richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie e per ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Il coordinatore del progetto provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento temporaneo di impresa, il coordinatore, dovrà essere individuato all'interno della mandataria.

#### **ART. 14 – VOLONTARIATO, SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E TIROCINI**

L'ente attuatore può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.

Il gestore dovrà fornire al Comune l'elenco dei volontari presenti all'interno dei progetti e dovrà loro garantire adeguata formazione ed idonea copertura assicurativa

La ditta può altresì provvedere all'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del soggetto medesimo.

#### **ART 15- RISERVATEZZA**

La ditta assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare, specificatamente per il Comune di Ancona, dandone comunicazione alla Direzione Politiche sociali, un responsabile del trattamento dati. Qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il Comune considererà come responsabile del trattamento dati il legale rappresentante della Ditta.

Al Legale rappresentante della ditta, verrà consegnata l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

#### **ART. 16 - DOTAZIONI**

La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

#### **ART. 17 - DIRITTO DI SCIOPERO**

Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 s.m.i.

#### **ART. 18 - ORGANICO E QUANTITA' DI PRESTAZIONI**

La Ditta si impegna a garantire, le unità di personale richieste per l'espletamento delle prestazioni e dei servizi in numero congruo ai beneficiari previsti.

Il personale deve partecipare a riunioni di servizio ogni qualvolta vengano indette dal Comune di Ancona senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Lo svolgimento delle attività a diretto contatto con l'utenza deve essere assicurato nell'arco delle 24 ore.

#### **ART. 19 – FINANZIAMENTO**

La spesa relativa al presente appalto è finanziata dal Ministero dell'Interno dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo – Fondo Europeo Rifugiati, istituito presso il Ministero dell'Interno e dal bilancio comunale.

#### **ART. 20 – CLAUSOLA SOCIALE**

La Ditta aggiudicataria, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'art. 37 del CCNL delle "cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impiegato nei servizi.

Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle "cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL, di utilizzare e riassorbire in via prioritaria, il personale già impiegato dall'Appaltatore precedente, con osservanza ed applicazione dei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative.

#### **ART. 21 – CENTRALE OPERATIVA**

L'ente gestore deve garantire una centrale operativa che svolga il coordinamento tecnico-organizzativo e la funzione di segreteria/gestione amministrativa.

- La centrale operativa deve garantire:
- una segreteria funzionante almeno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00;
- una reperibilità, tramite cellulare, del Coordinatore tecnico-organizzativo;
- la conservazione delle cartelle individuali degli operatori e della documentazione sul coordinamento tecnico-organizzativo, sulla organizzazione aziendale, sulla progettazione e sul lavoro di reclutamento e selezione del personale;
- la tenuta di un archivio di cartelle individuali degli ospiti e di ogni altra documentazione necessaria per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio;
- la registrazione degli interventi effettuati sia di routine che di urgenza.

#### **Art. 22 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione del corrispettivo per **servizi vari per l'accoglienza** dovrà avvenire nel modo seguente  
acconto del 10% dell'importo ribassato alla stipula della convenzione  
prima tranche del 20% decorsi tre mesi dall'acconto  
seconda tranche del 20% dopo ulteriori tre mesi  
terza e ultima tranche a seguito di rendicontazione finale.

Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite, in relazione al numero degli utenti.

Per l'emissione della fattura finale è obbligatorio presentare la rendicontazione come previsto dal Manuale Sprar in corso.

La fatturazione relativa all'accoglienza in struttura dovrà essere emessa mensilmente, in forma posticipata e sarà calcolata in base alla retta giornaliera ribassata e al numero degli minori accolti e dei relativi giorni di permanenza nella struttura. Alla fattura dovrà essere allegato prospetto delle presenze firmato dal responsabile della struttura.

In caso di A.T. I , la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T. I stessa. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo .

L'Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Ancona.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 .

Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Comune secondo i termini di legge in vigore al momento del pagamento, previo ricevimento della fattura con attestazione di regolarità resa da parte dal Responsabile Unità Operativa U.O Tutela e delle relazioni di cura e dal Dirigente della Direzione Politiche sociali .

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla Ditta aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

I ritardi nei pagamenti da parte del Comune non danno diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere il CIG, gli impegni di spesa ed il codice Iban dell'impresa.

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 , del d.lgs. 50/2016 , da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati al Comune.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

L'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni .

La fattura elettronica oltre ai dati sopra indicati dovrà riportare il codice ipa (DFTX6I).

#### **ART. 23 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari .

#### **ART 24 - VARIANTI**

Data la peculiarità del servizio ed in funzione del perseguimento della soddisfazione dell'utente, la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all'evoluzione dei bisogni degli utenti nonché alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, modificazioni delle figure professionali utilizzate nella esecuzione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 .

Il Comune di Ancona può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell'intervento di disposizioni legislative o regolamentari o direttive regionali o da parte del servizio centrale del Ministero dell'Interno ovvero per il sopravvenire di esigenze imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire .

L'ente attuatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario fatta salva l'eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto per i quali si procederà all'applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della stazione appaltante .

#### **ART. 25 – RESPONSABILITA’ – DANNI**

La Ditta assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali dichiarati nella proposta tecnica ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta stessa per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.

La Ditta assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, sollevando il Comune di Ancona da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

La Ditta risponde inoltre dei danni alle persone (utenti, operatori e terzi in genere) o alle cose in dipendenza dell’espletamento dell’attività oggetto del presente capitolato sollevando pertanto l’Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

A tale fine, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare tra i terzi, il Comune di Ancona.

La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali:

RCT € 3.500.000,00 unico

RCO € 3.500.000,00 con limite di € 1.500.000,00 per persona

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall’aggiudicazione alla Direzione Politiche sociali ed alla Direzione Contratti del Comune di Ancona.

#### **ART. 26 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

L’Amministrazione, prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte del gestore. In particolare, il DEC provvede a:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del DEC verrà comunicato alla ditta, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

#### **ART. 27 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la sospensione si applica, per quanto compatibile, l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa nel caso di:

- cessione del contratto;
- reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
- gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l’acquisizione di DURC irregolare;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario;
- messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell’attività dell’aggiudicatario;
- abbandono dell’appalto o interruzione non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio;
- in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale la ditta non sia di sicuro affidamento nella conduzione dei Servizi.

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati (fatto salvo il risarcimento per il maggiore danno subito) e di affidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria.

In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto il Comune di Ancona si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.



## **ART. 28 – PENALI**

L'aggiudicatario , senza esclusione di eventuali conseguenze penali , è soggetto ad una penalità, pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo ogni qualvolta:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso;
- non garantisca la presenza di un numero adeguato di unità lavorative , in relazione al numero dell'utenza ed al buon funzionamento del servizio ;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione immediata di personale ;
- compia violazioni dei diritti degli utenti;
- danneggi beni di proprietà comunale.

L'aggiudicatario, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetto ad una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in ogni altro caso in cui, a giudizio motivato dell'Ente appaltante, si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nello svolgimento del servizio.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'inadempimento e/o all'entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all'applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penalità di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.

In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la ditta a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora l'aggiudicatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, il responsabile del settore interessato, disporrà l'applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.

Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona ha comunque diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nell'appalto che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

L'Amministrazione Comunale, si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa all'aggiudicatario a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'aggiudicatario dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'ammontare delle penalità maturate, è addebitato di regola, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi; nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, si procederà all'applicazione della penalità pecuniaria.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

## **ART. 29 – MONITORAGGIO EX D.M. 10/08/2016**

L'Ente attuatore presenterà al servizio centrale per il successivo inoltro alla Direzione centrale , la scheda di monitoraggio e la relazione di cui al comma 4 dell'art. 25 del D.M. 10/08/2016 .

Il gestore , in accordo con il Comune , si impegna ad organizzare una riunione bimestrale di coordinamento , monitoraggio sullo stato di attuazione ed avanzamento del progetto . Di ogni incontro si impegna a redigere verbale e provvederà ad inoltrare una relazione sullo stato di attuazione della presente appalto .

Il gestore si impegna a garantire un quotidiano e costante aggiornamento della banca dati dello Sprar , come forma di monitoraggio e controllo nei confronti del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale .

### **ART. 30 – RECESSO**

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. L'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

La stazione appaltante può altresì, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, recedere dal contratto in qualunque momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

### **ART. 31 – VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dalla disciplina specifica contenuta nel D.lgs. 50/2016, riservandosi tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse soluzioni di verifica e di controllo.

L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

### **ART. 32 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO-SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del d.lgs. 50/2016, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art.107 comma 2 del D.lgs. n.50/2016.

### **Art. 33 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto nell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di ceder il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchè il nuovo soggetto venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

### **Art. 34 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, il Comune di Ancona, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48 commi 17 e 18 del d.lgs. 50/2016.

### **Art. 35 - SUBAPPALTO**

Il subappalto non è ammesso. Tale previsione trova il suo fondamento nella tipologia dei servizi oggetto del presente capitolato che sono tali da ritenere necessaria la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

### **Art. 36 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale , fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno , l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva , pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale).

La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:

- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito , presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore del Comune;
- contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa .

La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:

- a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.;
  - b) il garante rinuncia all'eccezione dei cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile;
  - c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
- d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, il foro competente è quello di Ancona.

La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato.

La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria , dopo la scadenza del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione .

La stazione appaltante puo' richiedere all'aggiudicatario , la reintegrazione della garanzia , ove questa sia venuta meno in tutto o in parte . In caso di inottemperanza , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore .

La mancata costituzione della garanzia definitiva , determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta , da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

#### **ART. 37 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEL RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008**

Il presente appalto non presenta rischi d'interferenza, così come delineato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.

Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell'Affidatario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Il personale incaricato dall'Aggiudicatario, durante lo svolgimento in regime della presente gestione, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro.

La ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto l'informativa , ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del d.lgs. 81/2008 , sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa è destinata ad “ operare “ e sulle misure di prevenzione e di emergenza presenti .

L'aggiudicatario dovrà inoltre dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ( con particolare riferimento al titolo I capo III sezione IV riguardo alla gestione delle emergenze – Primo Soccorso e Prevenzione Incendi ).

E' obbligo dell'aggiudicatario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro .

Si precisa naturalmente , che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze , le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta .

Il Comune , nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 , rimane a disposizione dell'aggiudicatario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro .

#### **ART. 38 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n.62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta , gli obblighi di condotta ivi previsti.

#### **ART. 39 – ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'ente nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

#### **ART. 40 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti dall'aggiudicatario saranno trattati dal Comune, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento, correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

#### **ART. 41 – RECESSO DEL COMUNE PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' CONVENZIONI CONSIP**

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione e con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni , qualora relativamente al servizio in oggetto, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara, e l'aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso, verranno pagate all'aggiudicatario, le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

#### **ART. 42 - PRIVACY**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE n.679/2016 ( GDPR ) i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati anche con strumenti informatici , per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

#### **ART. 43 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto , sono a carico dell'aggiudicatario che espressamente le assume.

#### **ART. 44 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio del Comune di Ancona. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate, tramite mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all'Appaltatore dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al legale rappresentante dell'Appaltatore .

#### **ART. 45 – CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Ancona.

#### **ART. 46 – RINVIO**

L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale , dal bando e dal disciplinare di gara .

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati , si fa riferimento alle norme del codice civile , alle disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riguardo al d.lgs. 50/2016 e al D.M. 10/08/2016 .

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili e al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.



**PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO CATEGORIA MINORI**

<b>Categoria “Minori”</b>	<b>Descrizione spesa</b>	<b>IMPORTO max con 30 minori (importo iva esclusa)</b>
MACROVOCE P:	Costi per il personale stabilmente impiegato nel progetto (Per il costo orario unitario del personale si fa riferimento ai parametri definiti dalla DGR Marche del 12 Maggio 2014)	€ 20.540,19
MACROVOCE S:	Spese di orientamento ed assistenza sociale: costi per consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	€ 2.270,48
MACROVOCE T:	Spese per i servizi di tutela.	€ 9.828,57
MACROVOCE I:	Spese per l'integrazione	€ 73.447,62
MACROVOCE A:	Altre spese relative non comprese nelle precedenti categorie	€ 953.128,57
<b>TOTALE costi diretti</b>		<b>€ 1.059.215,43</b>
	Costi indiretti max 10% del totale dei costi diretti	€ 475,24
<b>TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti+ Costi indiretti)</b>		<b>€ 1.059.690,67</b>